

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 17 DEL 04.03.2026

LE POSSIBILITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO IVA

Vi sono diverse modalità con cui può essere utilizzato il credito iva risultante dalla dichiarazione:

- in detrazione nelle liquidazioni periodiche tramite le compensazioni verticali che sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito;
- in compensazione tramite modello F24 fino a 5.000 euro in modo libero;
- in compensazione tramite modello F24 oltre 5.000 euro, ma occorre presentare la dichiarazione Iva e apporre il visto di conformità. È possibile fruire dell'esonero dall'apposizione del visto solo se il contribuente (soggetto ISA):
 - ha ottenuto un punteggio ISA almeno pari a 9 per il 2024 o 9 come media 2023-2024. L'esonero consente di utilizzare liberamente il credito Iva fino a 70.000 annui
 - ha ottenuto un punteggio ISA almeno pari a 8 per il 2024 o 8,5 come media 2023-2024, l'esonero consente di utilizzare liberamente il credito Iva fino a 50.000 euro annui
- rimborso entro 30.000 euro, non è necessario apporre né visto, né garanzia, serve solo l'attestazione delle società e degli enti operativi;
- rimborso oltre 30.000 euro, è necessario apporre il visto o la garanzia, inoltre serve l'attestazione delle società e degli enti operativi e l'attestazione del rispetto di alcuni requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

L'erogazione del rimborso può avvenire:

- con la procedura ordinaria ed è erogato dall'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall'invio della dichiarazione Iva;
- con procedura semplificata ed è erogato dall'Agenzia Entrate-Riscossione entro 60 giorni dall'invio della dichiarazione Iva.

PROCEDURE CONCORSUALI: DEDUCIBILITA' PEDITE SU CREDITI

La Cassazione con l'Ordinanza n. 2943 del 10 febbraio 2026 ha affermato il principio per cui *“In materia di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su*

crediti è ammessa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, t.u.i.r. - da interpretare alla luce del successivo comma 5-bis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto internazionalizzazione) - e del comma 3, dell'art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio".

Tale pronuncia ha superato un precedente orientamento secondo il quale, nel regime anteriore al D.Lgs. n. 147 del 2015, le perdite su crediti vantati nei confronti del debitore sottoposto a procedure concorsuali sarebbero deducibili soltanto nell'esercizio coincidente con l'apertura della procedura, quando si manifestano gli elementi certi e precisi dell'irreversibilità della perdita (Cass. n. 775 del 2019).

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, salutiamo cordialmente.